

FRANCESCO II

Per la grazia di Dio

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

In vista dei documenti presentati Ci dal Nostro diletteissimo Don Mario Paternò Castello e Guttadauro dei Duchi di Carcaci di Don Giovanni e della fu Donna Eleanora Guttadauro, Principessa d'Emmanuel-Riburdone, dai quali risulta riversarsi a lui i diritti sul patrimonio araldico della Casa Guttadauro e quelli dell'Ordine del Collare di Casa Paternò dedicato a Santa Agata Vergine e Martire Catanese, fondato dai suoi Maggiori che regnarono nelle Isole Baleari e Pytiuse;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1° - Riconosciamo a Don Mario Paternò Castello e Guttadauro dei Duchi di Carcaci il diritto ai titoli nobiliari costituenti il patrimonio araldico della Casa Guttadauro con trasmissibilità in perpetuo dei suddetti titoli e con l'ordine di primogenitura nei discendenti legittimi, escludendo sempre i naturali anche se legittimati o regolati da matrimonio posteriore alla loro nascita. In caso di vacanza o d'impedimento nella discendenza maschile i suddetti diritti andranno a riversarsi al primo figlio maschio della prima figlia femmina sempreché nati di legittimo matrimonio, seguendo quest'ordine, alla via collaterale fino al quarto grado. Lo riconosciamo altresì capo dell'Ordine Dinastico del Collare dedicato a Sant'Agata Vergine e Martire, patrimonio incontestabile della Serenissima Casa Paternò, con il titolo e grado di Sovrano Gran Maestro con facoltà di concedere onori e gradi cavallereschi e titoli nobiliari sul cognome, su predicati delle Isole Baleari già Real Dominio dei Suoi Avi come sul Palazzo Paternuense.

A garantire la continuità del Gran Magistero nei suoi discendenti legittimi vogliamo che decadano dalla successione a da ogni diritto e pretensione gli eredi che non avranno contratto matrimonio al loro cinquantesimo anno di età ed i diritti; solo in tal caso, si riverseranno, in mancanza di diretta ed immediata discendenza maschile legittima avete i decretati requisiti, ai figli maschi legittimi delle figlie femmine legittime in ordine di primogenitura e sempreché l'Ordine Cavalleresco rimanga in Casa Paternò. Nel caso che anche la trasmissibilità femminile dovesse escludersi per l'eventuale diverso casato del Consorte, il Gran Magistero andrà a riversarsi nel ramo Paternò più prossimo

all'ultimo Sovrano Gran Maestro, rispettando sempre, nella trasmissione, ciò che nella Nostra sagesza abbiamo risoluto disporre.

Art. 2° - Volendo inoltre dare al Nostro diletto suddito Don Mario Paternò Castello e Guttadauro di Carcaci della Città di Catania un particolare attestato della Nostra Sovrana soddisfazione, non meno per le molteplici e costanti pruove di fedeltà e di sincero attaccamento di sua famiglia, abbiamo risoluto di concedergli il titolo di Principe di Val d'Emmanuel dalla località di Pedagaggi già feudo dei Guttadauro in contado di Francofonte, trasmissibile per grazia speciale ai suoi figli legittimi nati da legittimo matrimonio maschi e femmine e da questi in perpetuo con ordine di primogenitura maschile nei loro discendenti legittimi e nella linea colaterale fino al quarto grado, secondo le leggi del Regno, comandando ancora ai legittimi possessori del titolo di unire al loro stemma di famiglia l'arma gentilizia dei Guttadauro a nove gocce di oro su campo ultramarino.

Art 3° - Il Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Gaeta il 16 Settembre 1860

F/to **FRANCESCO**

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia
F/to Cav. di G. Croce Pietro C. Ulloa